

Cecità parziale - Diritto alle relative prestazioni economiche -  
Indennità di accompagnamento - Cumulabilità - Sussistenza -  
Fondamento.

Le prestazioni assistenziali relative alla cecità parziale ed all'indennità di accompagnamento sono cumulabili - ove ricorrano i rispettivi presupposti - in ragione della diversa funzione di tali provvidenze, che tendono, nell'uno caso, a sopperire alla condizione di bisogno di chi a causa dell'invalidità non é in grado di procacciarsi i necessari mezzi di sostentamento, nell'altro, a consentire ai soggetti non autosufficienti condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana, dovendosi considerare, nella valutazione complessiva dello stato di inabilità totale, l'eventuale concorso della cecità parziale con le altre minorazioni nel determinare la perdita di autonomia e autosufficienza che dà diritto all'indennità di accompagnamento per effetto della sentenza della n. 346 del 1989.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 30568 del 22/11/2019 (Rv. 655874 - 01)

**corte**

**cassazione**

**30568**

**2019**